



Data: 10.12.2014
Prot. interno n. 253245

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ART. 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Ecoasfalti S.p.A.
P.IVA/C.F.	11017680155
Indirizzo sede legale:	Peschiera Borromeo (MI) - Località Cascina Fornace
Indirizzo impianto:	Cusago (MI) - Via Cascina del Bosco n. 2
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva [R13] - Recupero di materia [R5]
Legale Rappresentante:	Sordi Luigi Emilio Achille Maria
Direttore Tecnico:	Sordi Luigi Emilio Achille Maria

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1 l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 2.500 mq ed è censita al NCTR del Comune di Cusago al foglio 3 - mappale n. 41. Il sito è in disponibilità alla Impresa Ecoasfalti S.p.A. come da contratto di locazione ad uso commerciale del 25.06.2013, registrato presso l'Ufficio DPMI2 UT Milano 2 (TNM) dell'Agenzia delle Entrate in data 25.06.2013, al n. di Registro 2555 - Serie 3T, avente scadenza il 31.05.2019, rinnovabile tacitamente;
- 1.2 l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cusago, ricade in Ambito Territoriale "T 6" del Territorio Naturale - Aree Agricole, in ambito estrattivo - Piano Cave 2006 e non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/23 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile); risulta, invece, ricadere nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano e pertanto sottoposta al vincolo di cui al d.lgs. 42/2004, così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Cusago in data 30.12.2013 (prot. prov.le n. 307562);
- 1.3 l'impianto è in possesso di Permesso di Costruire n. 32/2004 del 30.01.2006 rilasciato dal Comune di Cusago e di Autorizzazione Paesaggistica n. 9/2004 rilasciata dal Comune di Cusago (Rif. P.C. n. 32/2004).

2. ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1 l'Impresa è iscritta, con decorrenza dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale e fino alla data di scadenza della stessa, al n. MI001284 del Registro Provinciale tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5/02/1998, limitatamente alle sottoriportate operazioni, tipologie, CER, volumi e quantità:



Provincia
di Milano

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				t/a ^(*)	mc/a ^(*)	mc ^(*)
7.6	Conglomerato bituminoso	170302	R13/R5	4.000	2.700	1.000
7.6	Conglomerato bituminoso	170302	R13/R5	10.000	6.700	1.000

^(*) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva [R13], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece sia autorizzato oltre alla messa in riserva [R13] anche il recupero [Rx], il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività di recupero svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 7.6.3 lett. a): produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo [R5].

Le operazioni di frantumazione e selezione vengono effettuate con apparecchiature collegate in serie, tramite nastro trasportatore, con l'impianto di conglomerato bituminoso dove avviene il recupero di materia;

2.2.2 Tipologia 7.6.3 lett. c): produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in Allegato 3 al d.m. 5/02/1998 [R5];

Il ciclo di trattamento dei rifiuti viene effettuato con il medesimo impianto di frantumazione e selezione descritto al precedente punto **2.2.1**, il quale può anche funzionare autonomamente rispetto all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi quando quest'ultimo è fermo o in funzione ma senza alimentazione di fresato da riciclare. Da tale lavorazione viene ottenuto materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

3.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Provincia di Milano, i diritti di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopraccitato Registro Provinciale, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5/02/1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia



**Provincia
di Milano**

dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- 3.3** fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto **3.2** l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5/02/1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico;
- 3.4** prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche e la classificazione dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5/02/1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5** prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio [R13] e recupero [R3], dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 3.6** l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e delle m.p.s. ottenute dall'attività svolta presso il sito, ed in particolare per quelli in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con CER o provenienza diversi con unico mezzo;
- 3.7** qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 3.8** presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.9** le operazioni di messa in riserva [R13] e di recupero [R5] dei rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "*Tav. n. 1 - Impianto di Cusago, Cascina del Bosco Progetto Esecutivo - Pratica rifiuti non pericolosi R13, R5*" nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;
- 3.10** i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R5] presso il proprio sito o destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;
- 3.11** l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita e di deposito provvisorio dei rifiuti ritirati al fine di verificarne l'accettabilità;
- 3.12** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;




**Provincia
di Milano**

- 3.13** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare le aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.14** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, dal deposito delle m.p.s. o dei prodotti usualmente commercializzati ottenuti dai cicli di recupero, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento;
- 3.15** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5/02/1998, e più precisamente:
- 3.15.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) opportuna delimitazione dell'impianto di gestione rifiuti;
- 3.15.2** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.15.3** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal d.m. 5/02/1998 ed opportunamente separate;
- 3.15.4** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.15.5** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.15.6** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.15.7** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.15.8** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;



Provincia
di Milano

- 3.15.9** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.15.10** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 3.15.11** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.16** è vietato il ritiro ed il trattamento di rifiuti con caratteristiche chimico/fisiche incompatibili con i cicli di recupero autorizzati e con gli impieghi finali delle materie prime secondarie e dei prodotti usualmente commercializzati o provenienti da miscele tra rifiuti o tra rifiuti e materie prime finalizzate alla diluizione degli inquinanti contenuti negli stessi;
- 3.17** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.18** deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.19** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 3.20** l'Impresa dovrà dotarsi di idonei contenitori chiusi ermeticamente per il confinamento di rifiuti accidentalmente sversati e raccolti o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati che possono comportare rischio di percolamento o fenomeni maleodoranti;
- 3.21** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.22** i rifiuti, dopo la fase di stoccaggio provvisorio [R13], all'avvio a trattamento nei cicli di recupero di materia [R5] dovranno mantenere flussi separati;
- 3.23** i materiali ottenuti dai processi di recupero di materia [R5] autorizzati:
- 3.23.1** di cui al **punto 7.6.3 lett. a)**, per essere identificati come conglomerato bituminoso nelle forme usualmente commercializzate {7.6.4 lett. a)}, devono garantire caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore. L'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le suddette norme vigenti per detti prodotti (conglomerato bituminoso) ed i risultati dei test stabiliti da tali regolamenti, eseguiti con periodicità, che certifichino il rispetto dei requisiti previsti;
- 3.23.2** di cui al **punto 7.6.3 lett. b)**, per essere identificati come materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate {7.6.4 lett. b)}, devono possedere eluato conforme al test di cessione



**Provincia
di Milano**

secondo il metodo in Allegato 3 al d.m. 5/02/1998. L'Impresa dovrà tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo, le risultanze dei suddetti accertamenti analitici che dovranno inoltre essere eseguiti nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 8 del suddetto decreto ministeriale e con periodicità almeno semestrale e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero;

- 3.24** deve essere definita e codificata su un registro di impianto, dotato di pagine numerate progressivamente e non sostituibili, una procedura finalizzata a garantire la tracciabilità dei materiali da costruzione ottenuti dalle operazioni di recupero di materia (rif.to punto **3.23.2**), che riesca ad individuare la destinazione finale degli stessi (soggetto utilizzatore, sito di impiego finale facendo riferimento a foglio/mappali, WBS, o altre indicazioni che individuino chiaramente il destino). Il registro, il quale dovrà riportare anche i riferimenti ai documenti di trasporto in uscita dall'impianto, deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione degli Enti ed Organi tecnici di controllo;
- 3.25** il volume massimo di materiale per costruzione usualmente commercializzato *{7.6.4 lett. b)}*, ottenuto dalle operazioni di recupero di materia [R5] di cui al punto 7.6.3 lett. b), che può essere detenuto nell'apposita area è stabilito in 1.000 mc (1.500 t);
- 3.26** i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (m.p.s./prodotti usualmente commercializzati), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita la tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.27** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3.28** i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva [R13], dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5/02/1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia, operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s. o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal sopraccitato decreto ministeriale;
- 3.29** sono vietate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, se non preventivamente autorizzate;
- 3.30** fermo restando che le emissioni generate dagli impianti di trattamento per il recupero di materia [R5] di rifiuti non pericolosi, ivi comprese quelle diffuse se presenti, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06, l'Impresa, relativamente ai propri processi, qualora individuati nell'Allegato 1 - Suballegato 2 al d.m. 5/02/1998, dovrà inoltre applicare e rispettare quanto previsto in tale Suballegato;
- 3.31** i rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero di materia, evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva [R13]; quelli decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva [R13] e/o di deposito preliminare



**Provincia
di Milano**

[D15], se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D13 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R9 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;

- 3.32** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 3.33** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.34** dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.35** durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.36** qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 3.37** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Milano, al Comune di Cusago, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.38** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Provincia di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.39** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura



**Provincia
di Milano**

ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

- 3.40** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.41** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5/02/1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Provincia di Milano, al Comune di Cusago ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

**IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
*P.i. Piergiuseppe Sibia***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Pratica trattata da: Ing. Valeria Amodio

